

Ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

817.026.2

del 28 gennaio 2016 (Stato 1° dicembre 2017)

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 68 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone.

² Sono fatti salvi le derrate alimentari che sono state raccolte o trasformate prima dell'11 marzo 2011.

³ All'importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

Art. 2³ Valori massimi

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 possono essere immesse sul mercato solo se non superano i valori massimi riportati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6⁴.

RU 2016 385

¹ RS 817.02

² RS 916.443.106

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2058 della Commissione, del 10 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 29.

Art. 3 Dichiarazione

¹ Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 elencate nell'allegato o contenenti per oltre il 50 per cento tali prodotti possono essere importate in Svizzera soltanto se accompagnate da una dichiarazione secondo l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6⁵.⁶

² La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.

³ Deve essere firmata da un rappresentante autorizzato:

- a. dell'autorità giapponese competente; o
- b. da un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente, sotto la responsabilità e la supervisione di quest'ultima.

⁴ Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d'analisi secondo l'articolo 4, l'autorità di cui al capoverso 3 lettera a deve confermare che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell'articolo 2.

Art. 4 Rapporto d'analisi

Per le derrate alimentari di cui all'allegato della presente ordinanza, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d'analisi sul tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137.

Art. 5 Codificazione della partita

¹ Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l'articolo 3 capoverso 1 deve essere apposto un codice di identificazione.

² Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell'analisi.

Art. 6 Notifica agli uffici doganali

Le partite contenenti derrate alimentari secondo l'articolo 3 capoverso 1 devono essere notificate all'ufficio doganale interessato.

Art. 7 Attività di controllo nell'ambito dell'importazione e della liberazione di una partita

¹ I controlli ufficiali eseguiti nell'ambito dell'importazione comprendono:

- a. un esame sistematico dei documenti per ogni partita di cui all'articolo 3 capoverso 1;
- b. un esame della merce a campione e un controllo d'identità, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di cesio 134 e cesio 137.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

² È responsabile per la liberazione della partita:

- a. l'ufficio doganale se è stato effettuato solo un esame sistematico dei documenti e l'azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presentato all'ufficio doganale tutti i documenti che sono richiesti da questa ordinanza;
- b. l'organo esecutivo cantonale quando oltre all'esame sistematico dei documenti sono stati effettuati un esame della merce a campione e un controllo d'identità secondo il capoverso 1 lettera b; una partita è liberata soltanto se dall'esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell'articolo 2.

Art. 8 Emolumenti

Gli emolumenti per l'esame della merce sono retti dagli articoli 71–73 ODerr.

Art. 9 Disposizione transitoria

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

- a. hanno lasciato il Giappone prima del 1° febbraio 2016; oppure
- b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 9a⁷ Disposizione della modifica del 29 novembre 2017

Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 possono essere importate secondo il diritto anteriore se:

- a. hanno lasciato il Giappone prima del 1° dicembre 2017; oppure
- b. sono accompagnate da una dichiarazione secondo il diritto anteriore, redatta prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'USAV del 30 marzo 2011⁸ sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 30 gennaio 2016.

⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

⁸ [RU 2011 1295 1569, 2012 455 2333 3865 6321, 2013 1721, 2014 789]

*Allegato*⁹
(art. 3 cpv. 1 e art. 4)

Derrate alimentari per le quali sono richiesti campionamento e analisi per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 prima dell'esportazione verso la Svizzera

a) Prefettura di Fukushima

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941	funghi e relativi prodotti trasformati
0302; 0303; 0304; 0305; 0308; 1504 10; 1504 20; 1604	pesci e prodotti della pesca ad eccezione di: – ricciola giapponese (<i>Seriola quinqueradiata</i>) e ricciola del Pacifico (<i>Seriola lalandi</i>), – ricciola (<i>Seriola dumerili</i>), – pagro del Giappone (<i>Pagrus major</i>), – carango dentice (<i>Pseudocaranx dentex</i>), – tonno rosso del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>), – lanzardo (<i>Scomber japonicus</i>).
1201.9010/9099 1208.1010/1090 1507	semi di soia e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (<i>Petasites japonicus</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	<i>Aralia</i> spp. e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190	germoglio di bambù (<i>Phyllostacy pubescens</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce maggiore (<i>Pteridium aquilinum</i>) e relativi prodotti trasformati

⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'USAV del 29 nov. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6513).

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce florida giapponese (<i>Osmunda japonica</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce penna di struzzo (<i>Matteuccia struthiopteris</i>) e relativi prodotti trasformati
0810.70 00, 9092/9098 0811.9029/9090 0812.9010/9090 0813.5081/5099	kaki (<i>Diospyros</i> sp.) e relativi prodotti trasformati

b) Prefettura di Nagano

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941	funghi e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	<i>Aralia</i> spp. e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce florida giapponese (<i>Osmunda japonica</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce penna di struzzo (<i>Matteuccia struthiopteris</i>) e relativi prodotti trasformati

c) Prefetture di Yamanashi, Yamagata, Shizuoka e Niigata

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941	funghi e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i>) e relativi prodotti trasformati

d) Prefettura di Miyagi

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941	funghi e relativi prodotti trasformati
0302; 0303; 0304; 0305; 0308; 1504 10; 1504 20; 1604	pesci e prodotti della pesca ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> – ricciola giapponese (<i>Seriola quinqueradiata</i>) e ricciola del Pacifico (<i>Seriola lalandi</i>), – ricciola (<i>Seriola dumerili</i>), – pagro del Giappone (<i>Pagrus major</i>), – carango dentice (<i>Pseudocaranx dentex</i>), – tonno rosso del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>), – lanzardo (<i>Scomber japonicus</i>).
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	<i>Aralia</i> spp. e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190	germoglio di bambù (<i>Phyllostacys pubescens</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce maggiore (<i>Pteridium aquilinum</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce florida giapponese (<i>Osmunda japonica</i>) e relativi prodotti trasformati

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	felce penna di struzzo (<i>Matteuccia struthiopteris</i>) e relativi prodotti trasformati

e) Prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba e Iwate

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0709.5100/5900 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941	funghi e relativi prodotti trasformati
0302; 0303; 0304; 0305; 0308; 1504 10; 1504 20; 1604	<p>pesci e prodotti della pesca ad eccezione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricciola giapponese (<i>Seriola quinqueradiata</i>) e ricciola del Pacifico (<i>Seriola lalandi</i>), – ricciola (<i>Seriola dumerili</i>), – pagro del Giappone (<i>Pagrus major</i>), – carango dentice (<i>Pseudocaranx dentex</i>), – tonno rosso del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>), – lanzardo (<i>Scomber japonicus</i>).
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190	germoglio di bambù (<i>Phyllostacys pubescens</i>) e relativi prodotti trasformati
0709.9999 0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089	koshiabura (germoglio di <i>Eleuterococcus sciadophylloides</i>) e relativi prodotti trasformati

f) Prodotti composti contenenti più del 50 per cento dei prodotti di cui alle lettere a–e del presente allegato

